



IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

**Le novità in tema di adeguata verifica semplificata e
rafforzata**

**La nuova disciplina del titolare effettivo e del Registro
centrale**



Massimo Baldelli

9 giugno 2017

Disposizioni generali

Art. 10, comma 2: Gli Stati membri adottano le misure per evitare l'uso improprio di azioni al portatore e certificati azionari al portatore.

Art. 11: gli obblighi di adeguata verifica si applicano

- a) quando si instaura un rapporto d'affari;
- b) quando si esegue un'operazione occasionale che:
 - sia di importo pari superiore a 15.000 euro
 - rappresenti un trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a 1.000 EURO



No anonimato

Disposizioni generali

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio – riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

Art. 3, punto 9: «**trasferimento di fondi**»: un'operazione effettuata **almeno parzialmente per via elettronica** per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, **indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano**, fra cui: a) **bonifico**, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012; b) **addebito diretto**, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012; c) **rimessa di denaro**, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera; d) **trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili**;

Disposizioni generali

- c) nel caso di persone che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10.000 EURO, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- d) qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- e) qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Disposizioni generali

Art. 13: verificare l'identità sulla base di documenti e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

~~se necessario, identificare il titolare effettivo e adottare misure adeguate e commisurate al rischio ragionevoli per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi il soggetto obbligato sia certo di conoscere sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici simili analoghi, adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio ragionevoli per comprendere la struttura di proprietà l'assetto proprietario e di controllo del cliente.~~

c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;



o
e

Disposizioni generali

Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati tengano conto almeno delle variabili previste nell'Allegato 1 nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.



Allegato 1

«Il seguente è un elenco non esaustivo delle variabili di rischio che i soggetti obbligati valutano nel determinare in che misura applicare le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3: i) lo scopo del conto o del rapporto; ii) il livello dei beni depositati dal cliente o il volume delle operazioni effettuate; iii) la regolarità o durata del rapporto d'affari continuativo.»

Disposizioni dell'art. 18 del D. LGS. 231/07

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

Disposizioni dell'art. 18 del D. LGS. 231/07

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

Disposizioni dell'art. 18 del D. LGS. 231/07

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

Disposizioni dell'art. 18 del D. LGS. 231/07

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Disposizioni dell'art. 19 del D. LGS. 231/07

L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;
- 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

Disposizioni dell'art. 19 del D. LGS. 231/07

la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014.

Disposizioni dell'art. 19 del D. LGS. 231/07

Per il riscontro dei dati identificativi:

Portale del sistema pubblico di Prevenzione delle frodi nel settore del credito a consumo - Furto d'Identità (SCIPAFI)

<https://scipafi-ammin.consap.it/Scipafi/Default.aspx>

Obblighi semplificati

L'art. 11 della III Direttiva prevede espressamente che i soggetti passivi della disciplina non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica ordinaria se il cliente è un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva stessa, oppure un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi. E' inoltre possibile applicare obblighi semplificati nei confronti di società quotate su mercati regolamentati e alle autorità pubbliche nazionali .

Obblighi semplificati

Nei casi sopra esposti, gli enti e le persone soggetti alla direttiva «raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il cliente possa beneficiare di un'esenzione menzionata in tali paragrafi».

Gli obblighi semplificati sono altresì disciplinati dalla DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE del 1° agosto 2006 che, all'art. 3, elenca i soggetti e i prodotti, o le operazioni collegate a prodotti, che, al soddisfacimento di determinati requisiti, permettono di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica.

Obblighi semplificati

Nella relazione presentata al Senato in occasione dell'approvazione della Legge 12 agosto 2016, n. 170, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, appare come commento all'art. 15 «...in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio;»

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela



La IV Direttiva non prevede un elenco esaustivo di soggetti ai quali applicare obblighi semplificati. L'Art. 15 recita: «Laddove uno Stato membro o un soggetto obbligato individuino settori a basso rischio, lo Stato membro in questione può consentire ai soggetti obbligati di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Prima di applicare le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati verificano che il rapporto d'affari o l'operazione presenti un basso grado di rischio. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati esercitino sulle operazioni e sui rapporti d'affari un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni anomale o sospette.»

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

L'Art. 16 prevede che nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo gli Stati membri e i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori indicati nelle situazioni potenzialmente a basso rischio previsti all'articolo 1 della Direttiva.

L'Art. 17 sancisce che entro il 2017 le AEV emanino orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari sui fattori di rischio da prendere in considerazione e le misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

IN ATTESA REGOLAMENTI ATTUATIVI

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela – Fattori di basso rischio dell’Allegato II

Fattori relativi alla clientela:

- a) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione (ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi), che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- b) amministrazioni o imprese pubbliche;
- c) clienti che sono residenti nelle aree geografiche a basso rischio.

Fattori relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- a) contratti di assicurazione vita a basso premio;
- b) contratti di assicurazione-pensione, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da collaterale;
- c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;
- e) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà (ad esempio alcuni tipi di moneta elettronica);

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela – Fattori di basso rischio dell’Allegato II

Fattori di rischio geografici:

- a) Stati membri;
- b) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di AML/CFT;
- c) paesi terzi che fonti credibili valutano essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;
- d) paesi terzi che, sulla base di fonti credibili quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, hanno obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni riviste del GAFI e che attuano tali obblighi in modo efficace.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela



Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela vanno applicate nei seguenti casi:

- 1. In caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente di un paese terzo.**
- 2. Riguardo alle operazioni o ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte.**
- 3. nel caso di persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi individuati dalla Commissione come paesi terzi a rischio elevato.**
- 4. in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati.**



Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

L'art 18, comma 2, prevede che «Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati esaminino, per quanto ragionevolmente possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. In particolare, i soggetti obbligati rafforzano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano sospette.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri e i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori indicativi di situazioni potenzialmente a più alto rischio previsti all'allegato III.

Entro il 26 giugno 2017 le AEV emettono raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti e agli operatori finanziari e agli istituti finanziari sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni di rischio. Sono opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

IN ATTESA REGOLAMENTI ATTUATIVI

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela – Fattori di alto rischio dell'Allegato III



Fattori di rischio relativi alla clientela:

- a) rapporto d'affari intrattenuto in circostanze anomale;**
- b) clienti che sono residenti nelle aree geografiche ad alto rischio;**
- c) entità giuridiche o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale;**
- d) società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore;**
- e) attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;**
- f) assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività;**

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela – Fattori di alto rischio dell'Allegato III

Fattori relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- a) private banking;
- b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- c) rapporti d'affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come le firme elettroniche;
- d) incasso di pagamenti ricevuti da terzi ignoti o non collegati;
- e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

Fattori di rischio geografici:

- a) paesi che fonti credibili, quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, riconoscono essere privi di efficaci sistemi di AML/CFT;
- b) paesi che fonti credibili valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;
- c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite;
- d) paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente di un paese terzo:

- a) raccogliere sull'ente rispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza;**
- b) valutare i controlli in materia di AML/CFT applicati dal corrispondente estero;**
- c) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza;**
- d) documentare le rispettive responsabilità di ogni ente;**
- e) per quanto riguarda i conti di passaggio, assicurarsi che l'ente rispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che sia in grado di fornire all'ente corrispondente, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.**

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

Persone Politicamente Esposte ~~residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo:~~

- a) disporre di adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta.
- b) Ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone.
- c) Adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni con tali persone.
- d) Esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

~~Person~~ ~~Politicamente~~ ~~Esposte~~ ~~residenti~~ ~~in~~ ~~un~~ ~~altro~~ ~~Stato~~ ~~membro~~ ~~o~~ ~~in~~ ~~un~~ ~~paese~~ ~~terzo~~, nuovi inserimenti:

- membri degli organi direttivi di partiti politici;
- direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.

Nuova definizione D.Lgs. 231/07

Persone Politicamente Esposte:

le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

Nuova definizione

- 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

Nuova definizione

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Nuova definizione

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Nuova nozione di Titolare Effettivo – art. 20 D.Lgs. 231/07

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nuova nozione di Titolare Effettivo – art. 20 D.Lgs. 231/07

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nuova nozione di Titolare Effettivo – art. 20 D.Lgs. 231/07

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Il registro centrale di titolarità effettiva

Obbligo di raccolta e messa a disposizione (all’Autorità, alle FIU ed ai soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio), da parte di ogni società o ente (compresi quelli tenuti all’adeguata verifica semplificata, tranne le società quotate) delle informazioni sui titolari effettivi e su quelli giuridici:

- Le Autorità competenti e le FIU in particolare dovranno avere prontamente accesso alle informazioni di cui sopra.

Creazione di un registro centrale, a livello di ogni Stato membro, in cui inserire le informazioni sulla titolarità effettiva e giuridica. Tale registro centrale può essere:

- Un registro dei commercio
- Un registro delle imprese
- Altro registro pubblico

Il registro centrale di titolarità effettiva

Le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere accessibili in ogni caso:

- Alle autorità competenti e alle FIU senza alcuna restrizione
- Ai soggetti obbligati nel quadro dell'adeguata verifica
- A qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse.

Problematiche:

- Nozione di legittimo interesse? Nozione da «riempire» da parte dei singoli ordinamenti nazionali
- Il legittimo interesse riguarda solo gli aspetti antiriciclaggio ovvero ha un'accezione più ampia? Considerando 14 IV Direttiva AML: il legittimo interesse deve riguardare l'ambito del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo nonché i reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode

Il registro centrale di titolarità effettiva

Viene espressamente previsto che possa venire limitato l'accesso a determinate informazioni, comunque garantendone alcune inerenti al nome, mese di nascita, alla cittadinanza, al Paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto

Tale disposizione potrebbe esporre una serie di soggetti (titolari effettivi) a rischi derivanti da estorsioni o rapimenti: viene prevista una clausola di salvaguardia per cui i singoli Stati possono imporre dei limiti all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (nei confronti dei soli soggetti obbligati e dei portatori di un interesse legittimo) nel caso in cui tale accesso possa determinare rischi di frode, rapimento, estorsione, violenza, intimidazione ovvero il titolare effettivo sia minorenni o incapace.

Il registro centrale di titolarità effettiva

- I soggetti obbligati non si devono basare esclusivamente sulle informazioni di cui al registro centrale per adempiere agli obblighi di adeguata verifica ma devono adottare un approccio basato sul rischio.
- Entro il 26 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei registri centrali attraverso la piattaforma centrale europea di interconnessione dei registri di cui all'art. 4-bis della Direttiva 2009/101/CE. Ove opportuno, tale relazione è corredata da una proposta legislativa

Il registro centrale di titolarità effettiva – art. 21

D.Lgs 231/07

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.
2. L'accesso alla sezione è consentito:
 - a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

Il registro centrale di titolarità effettiva – art. 21

D.Lgs 231/07

- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Il registro centrale di titolarità effettiva – art. 21

D.Lgs 231/07

f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

Il registro centrale di titolarità effettiva – art. 21 **D.Lgs 231/07**

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.

Il registro centrale di titolarità effettiva – art. 21

D.Lgs 231/07

4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente

c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Il registro centrale di titolarità effettiva – art. 21 D.Lgs 231/07

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Panoramica

Le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, le cui finalità si esauriscono nel territorio regionale e che operano nelle materie di competenza regionale, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche, istituito dalla Regione. Per gli enti che esulano dalla competenza regionale (ad es. perché perseguono finalità su tutto il territorio nazionale oppure perché gli scopi prefissi interessano materie statali, come è il caso degli enti di natura confessionale) la competenza spetta alle Prefetture.

Panoramica

La personalità giuridica comporta la totale separazione tra l'ente e le persone che lo compongono. L'associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri.

Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorre presentare una domanda su istanza del legale rappresentante dell'ente.

La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle Fondazioni (ai sensi dell' art. 25 codice civile); dichiara inoltre l'estinzione delle persone giuridiche non più attive e può provvedere alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione.

La disciplina del riconoscimento è dettata dagli articoli da 14 a 35 del codice civile e dalle norme del D.P.R. 361/2000.

Definizione

ONLUS: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ente di carattere privato che, in base allo statuto o all'atto costitutivo, svolge la sua attività per finalità esclusive di solidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale dall'ordinamento.

Le ONLUS (associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative o altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica) devono operare in uno o più dei settori specificatamente indicati nel d. legisl. 460/4 dicembre 1997.

Ambito di attività

Assistenza sociale e sociosanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (esclusa l'attività abituale di raccolta e riciclaggio di rifiuti); promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Le ONLUS non possono svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ambito di attività

Gli utili e gli avanzi di gestione delle ONLUS devono essere impiegati per la realizzazione di tali attività e non possono essere distribuiti ai soggetti che ne fanno parte. Le ONLUS, che hanno l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, sono soggette a un **regime fiscale agevolato** (per es., ai fini delle imposte sui redditi lo svolgimento delle attività istituzionali per esclusive finalità di solidarietà sociale non costituisce esercizio di attività commerciale e i proventi derivanti dall'esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile) e semplificato per quanto riguarda l'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Ambito di attività

Le organizzazioni di volontariato, le ONG (→ Organizzazioni Non Governative) e le cooperative sociali sono riconosciute ONLUS di diritto grazie alla loro specifica identità. In quanto tali, questi enti non sono tenuti a inviare comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) per l'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS, che è il registro tenuto dalla stessa DRE, la quale certifica che l'ente possiede tutti i requisiti previsti dalla legge. Mai possono diventare ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e professionali.

Rischi

In Italia vi sono oltre 235.000 Onlus.

Fino al 2003 un'associazione qualsiasi poteva iscriversi al registro delle Onlus senza problemi di sorta, i controlli di effettiva corrispondenza con quanto dichiarato venivano effettuati, a posteriori, dall'Agenzia delle entrate. Poi un decreto ministeriale (n.266/2003) ha introdotto il controllo preventivo sullo statuto, che ha carattere formale e spesso non basta a chiarire se l'associazione svolge o svolgerà veramente le attività che ha dichiarato. Per questo sono necessari anche i controlli successivi che spesso non vengono fatti.

Rischi

Che genere di attività ha fatto o fa questa associazione? Ha mai prodotto qualcosa? Si ha modo di vedere dei risultati? Ci sono cose poco chiare che gravitano attorno a questa associazione? Quali sono le cariche all'interno dell'associazione? E' dichiarata la sede legale dell'associazione?

Chiedere sempre: rendicontabilità, trasparenza e accessibilità.

Atto costitutivo, statuto e bilanci sono essenziali per profilare l'ente.

Definizione

L'associazione è un raggruppamento di più persone che si organizzano per gestire un interesse comune; si caratterizza per la presenza di un contratto di comunione di scopo tra gli associati. Il contratto individua alcune caratteristiche dell'associazione:

- lo scopo di natura ideale, o comunque non economica;
- la struttura aperta a un numero illimitato di membri;
- una propria struttura organizzativa composta da almeno due organi obbligatori: l'assemblea, che ha funzioni deliberative, e gli amministratori, che hanno funzioni esecutive.

È possibile inoltre istituire degli organi facoltativi, che variano in base alle esigenze dell'associazione.

Definizione

Per la costituzione di un'associazione sono necessari un atto costitutivo, che indichi la volontà di creare il rapporto associativo, e uno statuto, che descriva la struttura e le modalità di esecuzione del rapporto. I due documenti sono normalmente separati. È possibile redigere un unico documento, in cui lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo.

La costituzione può avvenire con atto pubblico, redatto da un notaio e registrato presso l'Ufficio Locale delle Entrate. Solo costituendosi con atto pubblico (art. 14 del Codice Civile) l'associazione può poi chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

Definizione

Un patrimonio per uno scopo o, più brevemente, 'patrimonio finalizzato': è questa la definizione più sintetica possibile della **fondazione**.

Nella *Civil Law* la fondazione costituisce il prototipo della persona giuridica senza fini di lucro e si affianca alle persone giuridiche (società di vario tipo) operanti nel mondo dell'economia e degli affari.

Nei paesi di common law, invece, la questione di come realizzare in concreto il 'patrimonio finalizzato' è stata risolta attraverso lo strumento del trust.

La definizione di fondazione come 'patrimonio finalizzato' consente di cogliere due punti critici: la perpetuità del legame tra il patrimonio e lo scopo, e la congruità del patrimonio rispetto agli scopi.

Definizione

Si considerano tradizionalmente come elementi distintivi fra associazioni e fondazioni:

la prevalenza dell'elemento personale nelle associazioni e del capitale nelle fondazioni,

lo scopo, che sarebbe interno nelle associazioni, esterno nelle fondazioni,

nella volontà, che nelle associazioni proviene dagli stessi associati attraverso l'atto costitutivo, mentre proviene dal fondatore nelle fondazioni.

Definizione

In linea di massima si costituisce una fondazione per realizzare uno scopo del fondatore, di regola altruistico, senza che questi debba "contrattare" con altri per la creazione dell'ente, in modo da realizzare in piena autonomia le sue idee, mentre con l'associazione si realizza un ente con la necessaria collaborazione di altri, spesso per ottenere dei vantaggi che vanno a beneficio degli stessi associati.

Una conferma di ciò la troviamo nell'art. 14 c.c. dove, al secondo comma, si dispone che la fondazione può essere costituita anche per testamento, cosa impensabile per l'associazione dove è necessaria la volontà convergente di più persone.

Potere decisionale e di gestione

Potere decisionale

Nelle **associazioni** spetta all'assemblea, che è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e vota con la maggioranza dei presenti, mentre per gli atti più importanti, come la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle **fondazioni** tale potere spetta al fondatore.

Potere di gestione

In **entrambi** gli enti spetta all'amministratore (o agli amministratori) che sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato.

Definizione

La nozione di **ente ecclesiastico**:

indica una categoria giuridica propria dell'ordinamento statale e non dell'ordinamento canonico,

non è intrinseca alla natura dell'ente né a quella che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico,

è attribuita dallo Stato in stretta relazione con l'attività effettivamente espletata dall'ente, che deve perseguire fini di religione o di culto.

Detta nozione va riferita non soltanto agli enti di culto cattolico, ma anche agli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato

Definizione

Agli enti ecclesiastici si applicano, agli effetti civili, le norme del codice civile: possono ottenere il riconoscimento previsto dall'art. 12 c.c, possono assumere la forma dell'associazione o della fondazione, possono esistere come enti di fatto e quindi essere assoggettati alle norme del diritto comune, sia nel caso in cui siano sprovvisti del gradimento della competente autorità ecclesiastica, sia nel caso in cui siano eretti o approvati nel diritto canonico, ma non in quello dello Stato. La personalità giuridica riconosciuta dallo Stato italiano agli enti ecclesiastici si aggiunge (e non si sostituisce) a quella che eventualmente possiedono per l'ordinamento religioso cui appartengono. Così come è possibile che l'ente abbia personalità giuridica per l'ordinamento confessionale di appartenenza, ma non per l'ordinamento statale.

Definizione

Gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme di diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione e estinzione delle persone giuridiche private.

L'amministrazione/gestione del patrimonio ecclesiastico è regolata in parte dal diritto canonico ed in parte dalla legge italiana.

Definizione

Il Trust (traduzione letterale "fiducia"; la traduzione concettuale sarebbe "affido" intendendo l'affido di beni mobili/immobili) è un istituto giuridico tipico della *Common Law* con cui una o più persone – disponenti (*settlor o grantor*) - trasferiscono beni e diritti sotto la disponibilità del *trustee*, il quale assume l'obbligo di amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato.

Il trust non è un soggetto giuridico come una società o una persona fisica. Il Trust è un rapporto giuridico in forza del quale determinati beni o diritti sono sottoposti al controllo del trustee affinché quest'ultimo li amministri.

Definizione

L'utilizzo del trust può trovare applicazione nei più svariati campi del diritto.

Può essere utilmente impiegato per affrontare le problematiche poste dalla famiglia di diritto così come da quella di fatto; può trovare applicazioni volte alla tutela di particolari soggetti all'interno della famiglia, così come essere utilizzato per trasmettere la ricchezza familiare.

Il trust può anche trovare utili impieghi in campo imprenditoriale in quanto può essere utilizzato per costituire garanzie patrimoniali oppure per segregare partecipazioni societarie.

Definizione

Il Trust è caratterizzato da una dual ownership , vale a dire da una doppia proprietà, l'una ai fini dell'amministrazione -in capo al trustee- e l'altra, ai fini del godimento - in capo al beneficiario -, il trust esprime un concetto di proprietà non proprio allineato a quello conosciuto nei paesi di civil law.

Si tenga presente che Il trust non ha una disciplina civilistica interna, ma trova tuttavia legittimazione a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.

Definizione

A livello di regolamentazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 48/E del 6 agosto 2007: **Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette.**

In tale Circolare, oltre che dare brevi cenni sulla natura dei trust, l'Agenzia fornisce chiarimenti sulla disciplina del trust ai fini delle imposte dirette, indirette e dei redditi del beneficiario del trust .

I soggetti coinvolti – Il disponente

Il Disponente è colui che avendo la proprietà di determinati beni o diritti, decide di conferirli in trust dettandone le regole di gestione e devoluzione e scegliendo la legge regolatrice del trust.

Di norma, dopo la istituzione del trust ed il successivo conferimento di beni il Disponente esce di scena e lascia la gestione del fondo in mano al trustee.

In sede di redazione dell'atto istitutivo il Disponente può comunque riservarsi alcuni obblighi o diritti senza far venir meno la validità del trust a condizione che tale riserva non faccia venir meno il principio dell'affidamento dei beni o diritti in capo al trustee.

I soggetti coinvolti – Il disponente

Il disponente, in sede di redazione dell'atto istitutivo, può scegliere il trustee oppure essere egli stesso il trustee così come può scegliere i beneficiari oppure demandare il potere di nomina degli stessi al trustee, al guardiano oppure ad un diverso soggetto "estraneo" al trust.

Il disponente può anche essere beneficiario senza che ciò possa far venir meno la validità del trust.

I soggetti coinvolti – Il Trustee

Il trustee è il pieno proprietario del fondo in trust ed amministra lo stesso nel rispetto delle “finalità” stabilite dal disponente in sede di redazione dell’atto istitutivo. Chiunque, purché legalmente capace di agire, può rivestire il ruolo di trustee.

Il trustee, oltre agli obblighi previsti dall’atto istitutivo, deve rispettare una serie di obblighi generali previsti dalla natura dell’istituto.

I soggetti coinvolti – Il Trustee

Il trustee deve:

preservare ed ove possibile incrementare il fondo in trust;

redigere periodicamente un rendiconto delle operazioni;

agire con imparzialità nei confronti dei diversi beneficiari

Il trustee non deve trarre vantaggi diretti o indiretti dal fondo.

I soggetti coinvolti – Il Trustee

Oltre a quanto sopra riportato il trustee avrà una serie di poteri (e doveri) che possono trovare diverse configurazioni a seconda della legge regolatrice prescelta ed avere ad oggetto il potere di fare investimenti, il potere di fare anticipazioni ai beneficiari, il potere – dovere di (non) fornire notizie inerenti il trust.

I soggetti coinvolti – il Guardiano

Il guardiano invece ha il ruolo di vigilare sull'operato del trustee nell'interesse dei beneficiari o per la esatta realizzazione dello scopo del trust.

La presenza del guardiano non è sempre necessaria ed è prevista obbligatoriamente nei trust di scopo.

I soggetti coinvolti – I beneficiari

I Beneficiari di un Trust sono, in linea generale, coloro i quali hanno diritto ad ottenere vantaggi dal Trustee.

Beneficiario di un trust non è quindi colui che viene definito beneficiario da una clausola dell'atto, bensì colui al quale l'atto di trust attribuisce diritti od aspettative sul fondo o sul reddito del trust.

Le posizioni beneficiarie possono essere diversamente qualificate ed attribuire al titolare sia una semplice aspettativa che un vero e proprio diritto di credito nei confronti del trustee.

I soggetti coinvolti – I beneficiari

Se il beneficiario è titolare di diritti sul fondo in trust o sul reddito del fondo in trust lo stesso è definito vested: se egli potrà esercitare immediatamente il suo diritto la sua posizione sarà vested in possession se, di contro, potrà esercitarlo solo in conseguenza di un evento futuro la sua posizione sarà vested in interest.

Inoltre il diritto beneficiario può essere condizionato all'accadere di eventi in conseguenza dei quali la posizione si estingue: in tal caso il beneficiario sarà definito contingent.

I soggetti coinvolti – I beneficiari

La posizione beneficiaria o può essere determinata sin dall'origine nell'atto istitutivo oppure essere rimessa alle determinazioni del trustee, del guardiano, oppure di un terzo soggetto.

Nel primo caso (c.d. fixed trust), la posizione beneficiaria è quella determinata dal disponente in sede di stipula dell'atto istitutivo, mentre nel secondo (discretionary trust) la posizione beneficiaria è subordinata all'esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo ai più diversi soggetti.

Differenze fra Trust e fiduciarie

Si dice comunemente che il trust sia l'equivalente anglosassone del mandato fiduciario di diritto continentale; ma le differenze sono molto profonde: nel mandato fiduciario infatti la proprietà dei beni appartiene solo formalmente al fiduciario, che si obbliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione degli stessi.

Differenze fra Trust e fiduciarie

Nel trust invece il trustee è pieno proprietario del bene in trust vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni contenute nell'atto di trust da esercitare nell'interesse del beneficiario.

Il trustee può alienare, permutare, fittare, dare a garanzia i beni in trust (alle condizioni del disponente e se ciò è funzionale alle volontà espresse nell'atto di trust dallo stesso disponente). Rispetto ad un pieno proprietario egli non può distruggere la cosa.

Definizione

Una **società fiduciaria**, prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, si propone di assumere l'amministrazione di beni e diritti per conto di terzi. Ciò avviene attraverso un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto o un bene a un altro soggetto (la società fiduciaria) che avrà il compito di amministrarlo in modo professionale e riservato. La proprietà del patrimonio trasferito rimane del fiduciante, che impartirà una serie di istruzioni in base alle quali la società fiduciaria dovrà agire, ma sempre per conto e nell'interesse del cliente.

Le diverse tipologie

Fiduciaria
statica

Fiduciaria
dinamica

Fiduciaria
statica ex art.
199 del TUF

Fiduciaria statica

La fiduciaria statica, anche detta fiduciaria di amministrazione, ha come ruolo principale la gestione e la conservazione del patrimonio del fiduciante garantendo l'esercizio dei diritti inerenti ai beni, la puntuale esecuzione di obbligazioni e transazioni, oltre alla riservatezza nei confronti di tutti coloro che siano dotati di un legittimo potere d'indagine. In questo caso il fiduciante chiede semplicemente alla fiduciaria di essere un buon esecutore delle istruzioni impartite per il mantenimento del bene nel periodo fissato.

È sottoposta ad autorità di **vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico.**

Fiduciaria dinamica

La fiduciaria dinamica, anche detta fiduciaria di gestione, ha come attività principale la valorizzazione del patrimonio del fiduciante mediante operazioni in valori mobiliari di investimento e disinvestimento, il tutto sotto la **vigilanza della Consob (commissione nazionale per le società e la Borsa) e di Banca d'Italia**. La legge impone che le fiduciarie dinamiche siano iscritte nella sezione speciale dell'albo delle Sim (società di intermediazione mobiliare).

Fiduciaria statica ex art. 199 del TUF

La fiduciaria statica ex art. 199 del TUF è soggetta ad adeguata verifica semplificata. L'art. 199 del TUF, come modificato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 141/2010, prevede che le società fiduciarie controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, o che abbiano adottato la forma di società per azioni e abbiano un capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 del codice civile, siano tenute a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB.

Fiduciaria statica ex art. 199 del TUF

Dall'iscrizione alla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari discende la sottoposizione delle fiduciarie alla vigilanza della Banca d'Italia al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d.lgs 231/2007.

Tali disposizioni non pregiudicano né modificano l'applicazione delle norme previste dal D.M. 16 gennaio 1995 in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività riservate alle società fiduciarie e di esercizio dei poteri di vigilanza sulle stesse da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

Come reperire le informazioni - Enti

Come detto in premessa, la personalità giuridica avviene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione del relativo nel Registro regionale delle persone giuridiche, istituito dalla Regione. Per gli enti che esulano dalla competenza regionale (ad es. perché perseguono finalità su tutto il territorio nazionale oppure perché gli scopi prefissi interessano materie statali, come è il caso degli enti di natura confessionale) la competenza spetta alle Prefetture.

Come reperire le informazioni - Enti

Sui siti delle Regioni e di alcune Prefetture è possibile consultare i registri. La ricerca è abbastanza laboriosa perché bisogna determinare la valenza regionale o nazionale dell'Ente e, successivamente, in base alla sede in cui è ubicato, consultare il registro.

Le informazioni sono molto basiche e non tutte le regioni e le prefetture pubblicano le medesime informazioni.

Essenziali sono atto costitutivo, statuto e bilanci.

Purtroppo, le ricerche in Internet sull'Ente, sui nomi dei soggetti collegati all'Ente o agli amministratori sono l'unica vera fonte di informazione da cui poter trarre conclusioni.

Come reperire le informazioni - Enti

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è presente l'elenco dei soggetti destinatari del contributo del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/finanziaria/domanda+5+per+mille/2015/motore.htm>

Dato che per poter accedere a tale contributo vengono svolti controlli dall'Agenzia delle Entrate o dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la presenza del nome dell'ente in tale elenco potrebbe rappresentare una «sicurezza» in più.

Come reperire le informazioni - Enti

Possono accedere all'iscrizione i seguenti soggetti:

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Enti ecclesiastici

Organizzazioni di volontariato

Organizzazioni non governative

Cooperative sociali

Associazioni di promozione sociale

Associazioni e fondazioni di diritto privato

Associazioni sportive dilettantistiche

enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Come reperire le informazioni - Enti

Alcune informazioni possono essere reperite gratuitamente sul sito della Guida Monaci.

http://www.guidamonaci.it/organizzazioni-varie---enti-extraterritoriali---culti_9_17.html

ASSOCIAZIONE SACERDOTI ADORATORI E COMUNIONE FREQUENTE

- v. L. Longari 7
24010 PONTERANICA BG

Classificazione

- ASSOCIAZIONI ED ENTI RELIGIOSI

-  Management
-  Altre informazioni
-  Contatti
-  Mini Dossier
-  GM Dossier azienda

Come reperire le informazioni - Enti

ORGANIZZAZIONI VARIE - ENTI EXTRATERRITORIALI - CULTI

Consulta l'elenco di tutte le aziende presenti nella banca dati di Guida Monaci per il macrosettore **ORGANIZZAZIONI VARIE - ENTI EXTRATERRITORIALI - CULTI**. Approfondisci la ricerca nei settori specifici e trova l'impresa che ti interessa.

- AGENZIE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
- AMBASCIATE ESTERE IN ITALIA
- ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE
- ASSOCIAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI E NATURALISTICHE
- ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA
- ASSOCIAZIONI DELLA SALUTE
- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
- ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PUBBLICO INTERESSE
- ASSOCIAZIONI ED ENTI RELIGIOSI
- CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO
- CHIESE DI CULTI DIVERSI
- COLLEGIO CARDINALIZIO
- COMMISSIONE PERMANENTE PER LA TUTELA DEI MONUMENTI STORICI ED ARTISTICI DELLA SANTA SEDE
- CONGREGAZIONI DELLA CURIA ROMANA
- CONSOLATI ESTERI
- DIOCESI

Come reperire le informazioni - Fiduciarie

Per le **Fiduciarie statiche**, si può consultare l'elenco tenuto dal Ministero Sviluppo Economico, Direzione Generale Per La Vigilanza Sugli Enti, Il Sistema Cooperativo E Le Gestioni Commissariali, Divisione II - Societa' Fiduciarie E Di Revisione.

Per le **Fiduciarie statiche** ex Art. 199 del TUF, l'apposita sezione dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Per le **Fiduciarie dinamiche**, l'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

Come reperire le informazioni - Trust

Purtroppo non sono presenti sul web database contenenti informazioni che permettano di verificare i dati soggetti ad adeguata verifica.

Le indagini possono essere svolte solo con l'ausilio della documentazione fornita dal cliente.


Individuazione del titolare effettivo

Qualora il cliente sia una società fiduciaria diversa da quelle iscritte, ai sensi dell'art. 199 TUF, in una sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del TUB, la stessa, se agisce per conto dei fiducianti, dovrà fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto. Qualora i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche vanno identificati e verificati i dati del/i titolare/i effettivo/i di tali persone diverse dalle persone fisiche.

Se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio andranno identificati i dati del/i titolare/i effettivo/i della sola fiduciaria.

Esempi di individuazione del titolare effettivo

Se la Fiduciaria agisce per conto dei fiduciari



Chi identifico?

Fiduciante

Esempi di individuazione del titolare effettivo

Se la Fiduciaria agisce per conto dei fiducianti




Chi identifico?

Fiduciante;

Titolare effettivo fiduciante.

Esempi di individuazione del titolare effettivo

Se la Fiduciaria agisce in nome e per conto proprio



Chi è il titolare effettivo?

B e C

Secondo le norme delle società


Individuazione del titolare effettivo

Trust e fondazioni

Il titolare effettivo va individuato:

- ✓ nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
- ✓ e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;
- ✓ e, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.

Esempi di individuazione del titolare effettivo



Chi è il titolare effettivo?

A, B e C*

* Il trustee è titolare effettivo se non è già stato identificato. Di conseguenza, quando viene identificato in qualità di esecutore del Trust, non risulta essere titolare effettivo

Individuazione del titolare effettivo

Organizzazione non profit

Nel caso in cui non sia possibile applicare le regole precedenti, il titolare effettivo va individuato:

- ✓ nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;
- ✓ e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

ESMA, EBA, EIOPA

Le tre autorità hanno pubblicato in data 21 ottobre 2015 due documenti la cui consultazione è scaduta il 22 gennaio 2016:

- Joint Guidelines under Article 48 (10) of Directive (EU) 2015/849 on the characteristics of a risk-based approach to anti-money laundering and terrorist financing supervision and the steps to be taken when conducting supervision on a risk-sensitive basis - **The Risk-Based Supervision Guidelines**
- Joint Guidelines under Article 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions - **The Risk Factors Guidelines**

ESMA, EBA, EIOPA

Le linee guida si dividono in due parti:

- **Il Titolo II è generico ed è rivolto a tutti i soggetti passivi delle norme: elenca gli elementi da considerare per applicare il principio dell'approccio basato sul rischio.**
- **Il Titolo III è specifico per settore di attività. Elenca i fattori di rischio di particolare importanza per ogni settore e fornisce una guida per l'applicazione della sensibilità al rischio nel processo di Customer Due Diligence.**

Titolo II

Gli intermediari devono valutare la propria esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo tenendo conto dei rischi associati:

- Ai prodotti ed ai servizi offerti
- Alle giurisdizioni in cui o con cui operano
- Alla tipologia di clientela
- Alle operazioni
- Ai canali distributivi utilizzati

Titolo II – Obblighi semplificati



Gli obblighi semplificati di adeguata verifica possono essere applicati quando il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al rapporto è basso.



Non costituiscono un'esenzione dalle SOS.



Si dovranno calibrare gli importi, le tempistiche e le tipologie di attività di CDD da porre in essere in relazione al rischio identificato.

Titolo II – Obblighi semplificati



Calibrazione delle tempistiche

- Verificare l'identità del cliente e del TE all'apertura del rapporto o al raggiungimento di una determinata soglia dimensionale o dopo un determinato periodo di tempo



In ogni caso si dovrà dimostrare di essere in grado di monitorare le soglie temporali e dimensionali, che comunque dovranno essere di entità ragionevole, e di aver identificato il cliente ed il titolare effettivo.

Titolo II – Obblighi semplificati



Calibrazione della quantità e della qualità delle informazioni ottenute

- Verificare l'identità sulla base di un solo documento
- Desumere natura e scopo dal tipo di rapporto
- Accettare le informazioni fornite dal cliente per identificare il TE
- Basarsi sull'origine dei fondi per soddisfare alcuni dei requisiti di CDD

Titolo II – Obblighi semplificati



Calibrare la frequenza di aggiornamento delle informazioni al raggiungimento di un trigger event (nuovo prodotto o servizio, raggiungimento di una soglia dimensionale)



Calibrare la frequenza e la profondità del monitoraggio delle operazioni (monitorare solo le operazioni che eccedono una determinata soglia dimensionale)

Titolo II – Obblighi rafforzati



Oltre ai casi già previsti dalla normativa, si dovranno applicare obblighi rafforzati in caso di transazioni inusuali. A tal fine gli intermediari devono dotarsi di politiche e procedure utili alla rilevazioni di tali anomalie



Stabilire l'origine e la destinazione dei fondi
Ottenere informazioni sulle relazioni di affari del cliente

Monitorare con maggior frequenza l'operatività
posta in essere

Titolo II – Obblighi rafforzati



Nel caso in cui vengano poste in essere transazioni con giurisdizioni ad alto rischio e in tutti i casi in cui il cliente venga classificato ad alto rischio, gli obblighi rafforzati saranno calibrati sulla base della ragione che ha condotto a classificare ad alto rischio la transazione e/o il cliente



Ottenere informazioni aggiuntive sul cliente , sul titolare effettivo, sui loro famigliari, sulla reputazione, sulle controparti d'affari

Comparare il numero, la frequenza e le dimensioni delle transazioni rispetto alla media

Capire il perché è stata compiuta una transazione in un determinato modo, se poteva essere perfezionata in maniera più semplice

Titolo II – Obblighi rafforzati



Richiedere al cliente di effettuare il primo pagamento tramite un altro conto acceso presso una banca soggetta alla disciplina antiriciclaggio

Verificare le dichiarazioni dei redditi e delle imposte dirette, bilanci certificati



Incrementare la frequenza della verifica dell'attività svolta dal cliente, effettuare il monitoraggio delle transazioni con maggior frequenza

Le linee guida per specifico settore

Chapter 1: Sectoral guidelines for correspondent banks

Chapter 2: Sectoral guidelines for retail banks

Chapter 3: Sectoral guidelines for electronic money issuers

Chapter 4: Sectoral guidelines for money remitters

Chapter 5: sectoral guidelines for wealth management

Chapter 6: Sectoral guidelines for trade finance providers

Chapter 7: Sectoral guidelines for life insurance undertakings

Chapter 8: Sectoral guidelines for investment managers

Chapter 9: Sectoral guidelines for providers of investment funds

Le linee guida per specifico settore - struttura

Fattori di rischio

- Fattori di rischio per prodotti, servizi, transazioni
- I fattori di rischio del cliente o degli investitori
- I fattori di rischio del canale di distribuzione
- Fattori di rischio del Paese o geografici

Provvedimenti

- Adeguata verifica rafforzata
- Adeguata verifica semplificata
- Intermediari

Le linee guida per specifico settore – Gestione di patrimoni: adeguata verifica rafforzata

Origine dei fondi

- Copia busta paga
- Copia autenticata del contratto di vendita
- Copia della donazione o della successione

Controlli soggettivi

- verifica su rapporti commerciali
- Verifica della reputazione
- Verifica dell'attività svolta dal cliente

Monitoraggio

- Trasferimenti
- Bonifici in entrata / Uscita
- Operazioni con giurisdizioni ad alto rischio

Le linee guida per specifico settore – Gestione di patrimoni: adeguata verifica semplificata

L'adeguata verifica semplificata non è appropriata in un contesto di gestione patrimoniale.

Le linee guida per specifico settore – Fondi comuni d'investimento: rapporti fra intermediari

Se si utilizza un intermediario finanziario per distribuire quote di fondi

tale intermediario può essere considerato come cliente della società

i clienti dell'intermediario sono beneficiari effettivi del fondo

Le linee guida per specifico settore – Fondi comuni d'investimento: rapporti fra intermediari

Si possono applicare misure semplificate solo se:

l'intermediario finanziario sia soggetto a obblighi AML / CFT in una giurisdizione SEE

il rischio ML/TF associato con la relazione d'affari sia basso

La società prodotto sia certa che l'intermediario applichi misure CDD forti e sensibili al rischio

Le linee guida per specifico settore – Fondi comuni d'investimento: rapporti fra intermediari

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, si devono applicare le seguenti misure semplificate:

identificare e verificare l'identità dell'intermediario, compresi i beneficiari effettivi dell'intermediario

valutare lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari

svolgere un controllo costante del rapporto d'affari

stabilire che l'intermediario fornirà, su richiesta, informazioni pertinenti sui propri clienti

Le linee guida per specifico settore – Retail Bank


I seguenti fattori possono indicare un basso rischio del prodotto:

Il prodotto ha limitate funzionalità, come ad esempio: è un prodotto di risparmio a termine con una soglia di investimento bassa, i benefici del prodotto non possono essere realizzati da una terza persona e l'investimento è a lungo termine, non vengono concessi prestiti fino a che non è scaduto l'investimento.


Il prodotto può essere offerto solo a pensionati, genitori per conto di un figlio, minori fino al raggiungimento della maggiore età, richiedenti asilo o rifugiati.

Le linee guida per specifico settore – Retail Bank

I seguenti fattori possono indicare un basso rischio del cliente:




Il cliente ha da molto tempo rapporti con l'intermediario e nella operatività pregressa non si sono rinvenuti elementi di sospetto e il prodotto è in linea con il suo profilo di rischio.



Il cliente è una Public company quotata su un mercato regolamentato.

Le linee guida per specifico settore – Retail Bank

Il cliente è un ente della pubblica amministrazione o una società controllata dalla pubblica amministrazione.



Il cliente è un istituto bancario o finanziario vigilato insediato in aree geografiche a basso rischio.

La risposta alla consultazione: ABI

It would in fact be opportune to consider those cases which, under Directive 2005/60/EC, enable the default application of simplified verification, classifying them as one of the risk factors that – without prejudice to the assessments made by the intermediary – may be indicative of low-risk situations; this would allow banks to preserve processes and procedures already used and implemented under Directive 2005/60/EC. Particular reference is made to cases in which the customer is: 1) a supervised financial intermediary/lender; or 2) a subsidiary of a company listed on a regulated market or a supervised financial intermediary; 3) when the customer entity is entirely controlled by a legal person subject to enforceable disclosure requirements that ensure that reliable information about the customer's beneficial owner is publicly available, for example public companies listed on stock exchanges that make such disclosure a condition for listing.

La risposta alla consultazione: ABI

In particular, it is requested that the measures applicable in the case of simplified customer due diligence also include those provided by art. 11 of Directive 2005/60/EC and its implementing provisions to be adopted according to a risk-based approach.

La risposta alla consultazione: ABI

Point 42, second bullet point, first subsection provides that:

"Simplified customer due diligence measures that firms may apply include, but are not limited to:

adjusting the quantity of information obtained for identification, verification or monitoring purposes, such as:

(i) verifying identity on the basis of one document only; or (...) "

We would suggest that the entire first subsection be deleted because it is not clear why a simplified measure must consist of customer identity verification on the basis of a single document. This practice could be used appropriately also for the application of ordinary customer due diligence obligations.

La risposta alla consultazione: ABI

- Point 149

This part of the Guidelines states that "simplified due diligence is not appropriate in a wealth management context".

We would suggest that this sentence be eliminated because, as indicated by Directive 849/2015 (art. 15), the Member State is the entity delegated to allow – or prohibit – the application of simplified customer due diligence requirements for sectors/business lines considered to be at low risk of money laundering. Consequently, feedback on the level of risk associated with wealth management should also fall outside the operation of the Guidelines.

Riferimenti

Massimo Baldelli

Amministratore delegato

m.baldelli@eddystone.it

Eddystone Srl

Via della Moscova 40/7

20121 Milano

Tel. (+39) 02 65 72 823

www.eddystone.it